



CITTA' DI MELENDUGNO

Provincia di Lecce

ORDINANZA N. 27 del 31/12/2016

OGGETTO : PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI ENTI PER GARANTIRE LA PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI SPAZZAMENTO STRADALE E RACCOLTE DIFFERENZIATE.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che il servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti, spazzamento stradale e raccolte differenziate sul territorio comunale è svolto dalla ditta Ecotecnica srl, a seguito del contratto d'appalto n° 5681 di rep. del 23.05.2006, stipulato dal dirigente dell'Ufficio Ambiente del Comune di Lecce su delega dei comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale Lecce 1 a seguito di gara ad evidenza pubblica espletata dall'Autorità di Bacino ATO Lecce 1, nonché in base ai piani finanziari presentati dalla medesima ditta ed approvati dall'organo consiliare e alle vicende modificative ed integrative di detto contratto;
- che, nello specifico, la ditta Ecotecnica srl assicura, in quanto previsto nel contratto d'appalto sopra citato e nei piani finanziari annualmente approvati dal Consiglio comunale, i seguenti servizi, qui sommariamente descritti:
 - raccolta RSU ed RSUA porta a porta presso i centri urbani di Melendugno e Borgagne;
 - raccolta RSU ed RSUA con contenitori stradali presso le località marine;
 - trasporto e conferimento di detti rifiuti presso l'impianto a tecnologia complessa al servizio del bacino di raccolta, sito presso il Comune di Cavallino;
 - raccolta differenziata porta a porta nei centri urbani di Melendugno e Borgagne e raccolta differenziata con contenitori stradali presso le località marine;
 - trasporto e valorizzazione della frazione riutilizzabile dei rifiuti di cui al punto precedente;
 - raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento dei RUP;
 - raccolta differenziata dei beni durevoli ed ingombranti raccolti entro il perimetro di servizio, trasporto e avvio a valorizzazione/smaltimento, nonché gestione del servizio di prenotazione degli interventi di ritiro di detti rifiuti;
 - raccolta dello scarto "verde" derivante dalla manutenzione delle aree verdi, trasporto e conferimento di detto rifiuto;
 - spazzamento stradale con collegato diserbo dei cigli stradali;
 - lavaggio e sanificazione contenitori stradali;
- che, dopo la stipula del contratto d'appalto da parte dell'Autorità di Bacino ATO LE1, delegata alla gestione della gara unica, rep. n. 5681/2006, citato, l'amministrazione, come previsto dalla normativa vigente in materia di Tariffa, approvava per ogni annualità contrattuale/finanziaria un Piano finanziario;
- che l'ultimo Piano finanziario approvato è relativo all'annualità contrattuale 01/04/2016 - 31/03/2017, giusta deliberazione consiliare n. 8 del 30.04.2016;
- che la Regione Puglia approvava la Legge regionale n. 24 del 20.08.2012 avente ad oggetto "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", con la quale, tra l'altro, definiva il modello organizzativo per la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, superando così la precedente disciplina degli ATO/ARO, oramai in liquidazione;
- che in particolare l'art. 8, comma 3, di tale legge stabiliva che "la pianificazione regionale ... può definire perimetri territoriali di ambito sub provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta Ottimale (ARO). I perimetri degli ARO sono individuati nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani ed assimilati";
- che il successivo comma 6 disponeva che "...la perimetrazione degli ARO, quale articolazione interna degli ATO, è disposta dalla Giunta Regionale con deliberazione....udite le proposte di perimetrazione dei Comuni...";

- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 2147 del 23.10.2012, perimetrava gli Ambiti di Raccolta Ottimale e, per quanto interessa a questo comune che pure aveva fatto pervenire le proprie proposte di perimetrazione, fissava il perimetro dell'ARO 2 comprendente i seguenti comuni: **Calimera, Caprarica di Lecce, Castrì di Lecce, Cavallino, Lizzanello, Martignano, Melendugno, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Vernole**;
- che quest'Amministrazione, con DGC n. 175 del 13.11.2012, riteneva di condividere perplessità, rischi e dubbi esposti nella nota dell'ANCI Puglia del 25 ottobre 2012 circa la disciplina contenuta nella L.R. n. 24-2012 e si determinava:
 - a) di richiedere all'Assessore Regionale alla Qualità dell'Ambiente pro tempore, dr. Nicastro, e all'ATO Lecce, la indispensabile accelerazione di tutti gli adempimenti ed atti propedeutici finalizzati a individuare un gestore del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani per il territorio di cui Melendugno fa parte;
 - b) di impegnarsi per qualsiasi forma di collaborazione potesse accelerare tutti gli iter burocratici e politici necessari al perseguimento del suddetto obiettivo;
 - c) di richiedere, in subordine, l'autorizzazione e comunque la titolarità ad appaltare in proprio il servizio di cui alla presente per almeno un anno, sulla base del progetto già approvato dall'Assemblea dell'ATO Lecce 1 (ARO 2) e dalla Giunta comunale di questo comune, opportunamente rimodulato in base ad intese con la Regione e/o l'ATO;
- che tali istanze dell'amministrazione non venivano direttamente evase, mentre la Giunta Regionale, con deliberazione n. 2877 del 20.12.2012, riteneva invece necessario disciplinare il modello di funzionamento dell'ARO, stabilendo che i comuni si sarebbero dovuti costituire nelle forme previste dall'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 24-2012 (attraverso Unioni di Comuni o attraverso convenzioni di cui all'art. 30 del TUEELL n. 267-2000), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione ed avrebbero dovuto attivare le procedure di affidamento entro 90 giorni dalla loro costituzione;
- che il Comune di Cavallino, a cui la citata deliberazione della Giunta regionale n. 2877-2012 assegnava l'incombenza di convocare l'assemblea dei sindaci dei comuni dell'ARO, in quanto comune col maggior numero di abitanti, si attivava al fine di avviare e possibilmente concludere l'iter della costituzione dell'Assemblea dell'ARO 2 e quindi gli indispensabili adempimenti per giungere all'individuazione del gestore dei servizi di cui trattasi;
- che a seguito di numerosi incontri presso il detto Comune di Cavallino, finalizzati alla costituzione dell'organismo di governo dell'ARO 2, anche al fine di scongiurare le procedure di commissariamento pure previste dall'art. 14, comma 2, della legge n. 24-2012, non si addiveniva alla costituzione su base concertativa dell'organismo di cui sopra, tanto che, in attuazione delle procedure sostitutive previste dalla DGR n. 957/2013, in data 20.06.2013, veniva trasmesso a mezzo PEC dal competente ufficio regionale il decreto del Commissario ad Acta, n. 2 del 19.06.2013, individuato nel Dirigente del servizio rifiuti della Regione Puglia, dr. Giovanni Campobasso;
- che con detto decreto si prevedeva di:
 - a) approvare il testo della convenzione dell'ARO/2 Lecce allegato al medesimo decreto quale parte integrante sostanziale dello stesso;
 - b) di nominare: il Comune di Melendugno quale comune capofila dell'ARO 2/LE; il Sindaco del Comune di Melendugno quale presidente dell'ARO2/LE; il Sindaco del Comune di San Donato quale Vice presidente dell'ARO2/LE; il Dirigente responsabile dell'Ufficio comune dell'ARO 2/LE l'ing. Antonio Castrignanò, all'epoca dell'emanazione del Decreto dipendente del Comune di Vernole; Segretario dell'ARO2/LE il dr. Cosimo Perrone, segretario comunale di Cavallino;
 - c) di demandare all'Assemblea dell'ARO 2/LE l'adozione dei provvedimenti utili e necessari per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio comune;
 - d) di demandare alla medesima assemblea l'attivazione delle procedure di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero ARO 2/LE;
- che il Comune di Cavallino, con ricorso acquisito al protocollo del Comune di Melendugno in data 26.07.2013 al n. 15092, impugnava innanzi al TAR Lecce, con richiesta di sospensiva, la deliberazione della G.R. n. 957-2013 con la quale veniva attivata la procedura sostitutiva relativa alla costituzione degli ambiti di raccolta ottimale, limitatamente alla nomina e conferimento di funzioni al Commissario ad ACTA per l'ARO 2/LE; nonché i Decreti del Commissario ad Acta conseguenti;
- che il TAR Lecce con sentenza n. 1040/2014 respingeva il ricorso suddetto, ritenendo in sostanza rispettosa dell'autonomia dei singoli enti associati la previsione che affida al potere di controllo regionale il compito di far emergere la volontà comune, con lo strumento del Commissario ad Acta ed attraverso la

ricognizione delle rispettive posizioni e la scelta di un testo di convenzione "omogeneo" come previsto dalla deliberazione impugnata dal Comune di Cavallino;

- che il comune suddetto proponeva ricorso in appello al Consiglio di Stato per l'annullamento/riforma della sentenza del TAR Lecce, con atto acquisito al protocollo al n. 14591-2014;
- che in relazione a tale impugnativa ad oggi non sono noti provvedimenti del Consiglio di Stato;
- che altresì le statuizioni regionali in materia di perimetrazione degli ARO erano stati impugnati con ricorso straordinario al Capo dello Stato da parte del Comune di Martignano, il quale eccepeva la illegittimità dell'assegnazione dello stesso all'ARO 2 Lecce, dal momento che il servizio di gestione dei rifiuti era già ricompreso tra quelli che l'Unione dei Comuni della Grecia salentina, alla quale Martignano appartiene, aveva ritenuto di gestire appunto in seno a detta Unione;
- che con Decreto del 16.12.2014 il Capo dello Stato accoglieva il ricorso del Comune di Martignano avverso la DGR n. 2142-2012, statuendo l'obbligo da parte della Regione Puglia di procedere all'integrale riedizione dell'azione amministrativa attinente l'inclusione del Comune di Martignano nell'ARO 2;
- che l'esito del ricorso suddetto avrebbe potuto comportare la rivisitazione dell'inclusione anche del Comune di Calimera, inserito esso pure nell'ARO 2 ed appartenente all'Unione della Grecia salentina;
- che, nonostante l'incerto quadro amministrativo determinato dai ricorsi definiti e/o pendenti, l'Assemblea avviava la propria attività, producendo i seguenti atti:
 - 1) Deliberazione dell'Assemblea n. 1 dell'11/07/2013, avente ad oggetto "Decreto del Commissario ACTA n. 2 del 18/06/2013. Presa d'Atto";
 - 2) Deliberazione dell'Assemblea n. 2 dell'11/07/2013, avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la costituzione dell'Ufficio Comune";
 - 3) Determinazione del Dirigente Ufficio ARO n. 2 del 25/03/2014, avente ad oggetto "Schema di Carta dei Servizi – Relazione sugli obblighi di servizio. Spazzamento, Raccolta e Trasporto RSU ed assimilabili. Determinazioni";
 - 4) Determinazione del Dirigente Ufficio ARO n. 3 del 28/03/2014, avente ad oggetto "Proposta di Regolamento per l'assimilazione dei Rifiuti Speciali ai Rifiuti Urbani";
 - 5) Deliberazione dell'Assemblea n. 1 del 13/03/2014, avente ad oggetto "Approvazione Regolamento per la dotazione di Personale per il funzionamento dell'Ufficio Comune dell'ARO 2/LE";
 - 6) Deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 13/03/2014, avente ad oggetto "Costituzione dell'Ufficio Comune. Presa d'Atto della proposta formulata dal RUP e approvazione atto di indirizzo";
 - 7) Deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 24/06/2014, avente ad oggetto "Approvazione della Relazione sugli obblighi di servizio pubblico e servizio universale. Servizi di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilabili";
 - 8) Deliberazione dell'Assemblea n. 4 del 24/06/2014, avente ad oggetto "Adozione del Regolamento recante le modalità di Assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani";
 - 9) Deliberazione dell'Assemblea n. 5 del 25.07.2014 avente ad oggetto "Approvazione Preventivo di Gestione per l'espletamento delle funzioni comuni dell'ARO 2/LE";
 - 10) Deliberazione dell'assemblea n. 6 del 11.11.2014 avente ad oggetto "Approvazione definitiva della Relazione sugli obblighi di servizio pubblico e servizio universale - servizi di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati dell'ARO 2/LE"
- che, in particolare, con Deliberazione n. 2-2014, l'Assemblea:
 - a) forniva indirizzo al RUP di redigere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la relazione di cui all'art. 10, comma 1 lett. b) della convenzione per la costituzione di un'associazione tra i comuni rientranti nell'ambito di raccolta ottimale (ARO) n. 2 della Provincia di Lecce (relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale sulla base della carta dei servizi adottata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 11 della LR n. 24-2012);
 - b) dava indirizzo al RUP per la predisposizione degli atti tecnico-amministrativi necessari a pervenire alla redazione del progetto del servizio in conformità alla normativa di settore;
- che, a cura del RUP, in data 7.07.2014, venivano trasmesse ai comuni dell'ARO 2 le schede del progetto preliminare del servizio di gestione della raccolta, trasporto spazzamento e raccolte differenziate e che in esito a tale trasmissione solo una minoranza di comuni faceva pervenire osservazioni;
- che, pur essendo in itinere i complessi procedimenti per addivenire all'approvazione del nuovo progetto dei servizi, in conformità alle direttive impartite dalla Regione Puglia e conseguentemente all'affidamento del servizio mediante gara ad evidenza pubblica, occorreva, ai fini della predisposizione

dell'edizione definitiva del progetto dei servizi unitari, attendere le statuizioni della Regione circa la collocazione dei comuni di Martignano e Calimera, alla luce delle vicende giurisdizionali di cui si è detto, anche e comunque in presenza del contenzioso pendente col comune di Cavallino;

- che, ancora, il suddetto comune di Cavallino, con ricorso al TAR Lecce, acquisito al protocollo generale al n. 790-2015 impugnava, con richiesta di sospensiva, la deliberazione dell'assemblea dell'ARO 2 del 11.11.2014, n. 6, con la quale si approvava la relazione sugli obblighi di servizio, documento necessariamente propedeutico alle procedure di gara;
- che peraltro la Legge Regionale n. 24-2012, citata, all'art. 24 prevedeva che "1. Alla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto. 2. Dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di perimetrazione degli ARO di cui all'*articolo 8*, comma 6, è fatto divieto ai Comuni di aggiudicare in via provvisoria gare a evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto";
- che la Regione Puglia con DGR n. 1642 del 18.9.2015 provvedeva a modificare la perimetrazione dell'ARO 2 Lecce ed ARO 5 Lecce, per quanto qui interessa, inserendo il Comune di Martignano in quest'ultimo ARO, eliminandolo pertanto dall'ARO 2, che rimaneva quindi costituito da n. 10 comuni;
- che con la medesima Deliberazione regionale si disponeva che l'ARO 2 Lecce avrebbe preso atto formalmente delle modifiche della perimetrazione dell'Ambito, procedendo conseguentemente alla modifica della Convenzione costitutiva, approvata dall'Assemblea con Deliberazione n. 1 del 11.07.2013;
- che lo scrivente, con il precipuo fine di accelerare in ogni modo le procedure per addivenire alla gara unica per il nuovo gestore dei servizi, con note prot. n. 22223 del 3.11.2015 e prot. n. 24697 del 26.11.2015, chiedeva ai comuni appartenenti all'ARO 2 Lecce di modificare, in seno ai propri Consigli Comunali, come previsto dal Testo Unico D.Lgs. n. 267-2000, la Convenzione di cui trattasi, escludendo dall'Ambito il solo Comune di Martignano;
- che tutti i Comuni aderivano alla richiesta dello scrivente, adottando le relative deliberazioni nei rispettivi Consigli comunali;
- che in data 14.12.2015, con Deliberazione n. 2, l'Assemblea dell'ARO 2 Lecce deliberava di prendere atto delle modifiche apportate con DGR n. 1642 del 19.08.2015 alla perimetrazione dell'ARO 2 Lecce e conseguentemente approvava la modifica al testo della Convenzione costitutiva senza il Comune di Martignano;
- che nella medesima seduta del 14.12.2015, con Deliberazione dell'Assemblea n. 3, si designava quale Segretario dell'Assemblea, il Segretario comunale di Lizzanello, Dr.ssa Rosa Arrivabene, in sostituzione del Dr. Perrone, collocato a riposo;
- che, nel frattempo, col precipuo intento di garantire il primario servizio pubblico di igiene urbana, veniva adottata l'Ordinanza n. 4-2015, a seguito della quale il gestore del servizio presentava il Piano Economico Finanziario per i servizi annualità TARI 2015 e annualità contrattuale aprile 2015-marzo 2016, che veniva approvato con DCC n. 24 del 30-07-2015;
- che, tuttavia, con Deliberazione consiliare n. 23 del 30.07.2015, il Consiglio comunale deliberava *di formulare atto di indirizzo alla Giunta e ai responsabili dei servizi, ognuno per quanto di propria competenza, al fine di porre in essere quanto indicato, con nota acquisita al protocollo dell'ente al n. 11881 del 18.06.2015, dai competenti uffici regionali in ordine agli **affidamenti gestioni transitorie** dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte differenziate, anche attraverso il ricorso ad una procedura semplificata che garantisca la necessaria rapidità e che consenta l'individuazione di un nuovo gestore relativamente al solo Comune di Melendugno, nelle more dell'individuazione del gestore comune in ambito ARO 2/LE*;
- che tale deliberazione veniva impugnata da parte dell'attuale gestore del servizio, con ricorso al TAR Lecce acquisito al protocollo generale dell'ente al n. 21417 del 26.10.2015, sostanzialmente per l'asserita violazione della legge regionale n. 24-2012 e del D.L. n. 138-2011 art. 3 bis, comma 1 bis;
- che con DGC n. 1 del 12-01-2016 si affidava incarico legale in relazione al citato ricorso al TAR, acquisendo contestualmente qualificato parere legale circa la possibilità, alla luce della situazione normativa nazionale e regionale nonché del più recente orientamento giurisprudenziale, di indire autonomamente una procedura di gara, in attesa che l'ARO assolvesse a tutti gli adempimenti propedeutici all'attivazione del bando per l'individuazione del Gestore unico;
- che con nota in data 9-02-2016 prot. n. 3069 il legale incaricato comunicava di aver provveduto alla formale costituzione del comune nel giudizio promosso da Ecotecnica per l'annullamento della DCC n.

23-2015, citata, e trasmetteva, altresì, parere legale in ordine agli orientamenti da assumere con riferimento ad una autonoma procedura di gara;

- che comunque, alla luce delle ultime deliberazioni dell'Assemblea ARO 2 Lecce, sopra citate (nn. 2 e 3 del 2015), veniva comunque impresso nuovo impulso, dopo le determinazioni regionali nelle stesse deliberazioni richiamate, alla procedura per addvenire al bando della gara unica prevista dalla normativa regionale;
- che, infatti, con nota in data 30/12/2015, protocollo Regione n. 12523, acquisita al protocollo del comune capofila al n. 78 del 5/01/2016, il Commissario ad Acta, Ing. Garofoli, oltre a trasmettere il cronoprogramma delle future attività dell'ARO 2/LE, chiariva la necessità di (ri)approvare “gli atti preliminari del progetto unitario” e che “oltre al Regolamento di assimilazione e alla Carta dei servizi, è necessario approvare la relazione ex art. 34 c. 20 del D.L. 179/2012”;
- che, in esecuzione delle statuizioni commissariali si procedeva:
 - 1) con Deliberazione dell'Assemblea ARO 2/LE n. 1 del 21/01/2016 ad approvare il “Regolamento recante le modalità di assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti non pericolosi ai rifiuti urbani”;
 - 2) con Deliberazione dell'Assemblea ARO 2/LE n. 2 del 21/01/2016 ad approvare la “Carta dei Servizi relativa allo Spazzamento delle aree pubbliche, alla Raccolta ed al Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilabili”;
 - 3) con Deliberazione dell'Assemblea dell'ARO 2/LE n. 3 del 21/01/2016 ad approvare la “Relazione di cui all'art. 34 comma 20 del DL n. 179/2012 convertito nella Legge n. 221 del 17/12/2012”;
- che lo scrivente, con note in data 8/02/2016 e di sollecito del 24/02/2016, trasmesse ai tutti i Comuni dell'ARO e per conoscenza al Servizio Regionale ed al Commissario ad Acta, chiedeva gli indispensabili aggiornamenti sui dati progettuali contenuti nelle “schede sintetiche di progetto”, già trasmesse ai comuni medesimi, con particolare riferimento alle seguenti specificazioni:
 - 1) *Elenco del personale impiegato al 31-12-2015 con indicazione del livello funzionale (1, 2 3A, 3b ecc), data di assunzione, anzianità di servizio, n. di ore settimanali, tipologia contrattuale (full time, part time quante ore, tempo determinato/indeterminato);*
 - 2) *Copia del piano finanziario anno 2015, con i quadri riassuntivi dei costi (CG, CC, CK, Riepilogo finale);*
 - 3) *Presenza sul territorio di ciascun comune di ecocentri (in caso di presenza, trasmettere layout del centro, localizzazione su planimetria del territorio, tipologie dei rifiuti per cui è consentito il conferimento);*
 - 4) *Presenza impianti di compostaggio di comunità (in caso di presenza, trasmettere layout del centro, localizzazione su planimetria del territorio);*
 - 5) *Numero utenze distinti in Utenze domestiche residenziali e non ed Utenze non domestiche, per queste ultime inviare tabella riepilogativa secondo schema ex DPR 158-99 (solitamente allegata al Piano Tariffario);*
- che, a seguito delle richieste di cui sopra, i Comuni interessati, previ accordi diretti col professionista incaricato a supporto del RUP, facevano per la maggior parte di essi avere la documentazione necessaria;
- che con nota PEC in data 24-03-2016 la struttura commissariale convocava una riunione finalizzata alla definizione del nuovo cronoprogramma delle attività residue propedeutiche all'affidamento del servizio unitario di raccolta/trasporto e spazzamento di RSU a livello di ARO;
- che tale riunione si teneva in data 5-04-2016 presso gli Uffici dell'ATO, alla presenza del Commissario ing. Paolo Garofoli e dei Sindaci dei comuni dell'ARO 2;
- che il Commissario comunicava la necessità, a seguito degli adempimenti espletati dall'ARO 2 Lecce di cui alla deliberazioni dell'Assemblea n. 1, n. 2 e n. 3 del 21-01-2016, citate, di aggiornare il cronoprogramma delle attività da sviluppare, per giungere all'affidamento del servizio unitario;
- che nella riunione di cui sopra il RUP dell'ARO, ing. Antonio Castrignanò, dichiarava la disponibilità alla data della riunione, di un progetto definitivo/esecutivo del servizio unitario per il quale si rendevano ancora necessarie alcune informazioni da parte dei Comuni di Vernole, San Donato di Lecce, castri di Lecce e Lizzanello ai fini della redazione della versione finale;
- che in esito delle risultanze di detta riunione veniva redatto un nuovo cronoprogramma delle attività, e cioè:
 - entro il 12 aprile 2016 i Comuni di Vernole, San Donato di Lecce, Castri di Lecce e Lizzanello devono trasmettere al RUP i dati e le informazioni già richieste e necessarie alla revisione del progetto del servizio unitario;
 - entro il 18 aprile 2016 il progettista deve revisionare il progetto sulla scorta delle informazioni pervenute dai comuni di cui sopra ed il RUP deve trasmettere gli elaborati a tutti i comuni dell'ARO;

- entro il 4 maggio 2016 i comuni devono trasmettere al RUP/progettista/Commissario ad Acta le osservazioni al progetto unitario, di carattere puntuale in riferimento agli specifici elaborati trasmessi;
- entro il 19 maggio 2016 il progettista deve adeguare gli elaborati in considerazione delle osservazioni ritenute ammissibili, trasmettendo quindi la versione finale del progetto a tutti i comuni e all'Assemblea di ARO;
- entro il 30 maggio 2016 il progetto unitario del servizio, completo di tutti gli elaborati da porre a base di gara, deve essere sottoposto ad approvazione in assemblea di ARO per la conseguente pubblicazione dell'avviso di gara;

DATO ATTO :

- che con deliberazione dell'Assemblea dell'ARO 2 LE n. 4 del 3-06-2016, veniva approvato il progetto per i servizi di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilabili;
- che successivamente veniva approvata la deliberazione dell'Assemblea dell'ARO 2 LE n. 5 del 21-07-2016 avente ad oggetto "Progetto dei servizi di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilabili dell'ARO 2 Lecce approvato con Deliberazione dell'assemblea n. 4 del 3/06/2016. Modifiche ed integrazioni a seguito di richieste formulate dai Comuni di San Cesario di Lecce e San Pietro in Lama";

VISTA la nuova legge emanata dalla Regione Puglia di modifica della precedente n. 24-2012 citata, L.R. n. 50 del 4-08-2016;

ATTESO CHE il RUP, con propria determinazione n. 3 del 13-10-2016 ha indetto la gara unica per i servizi di Ambito, adottando la determina a contrarre ai sensi del D.Lgs. n. 50-2016;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 24 del 20-10-2016, con la quale si stabiliva:

- la prosecuzione dell'erogazione dei servizi di igiene urbana di cui al contratto rep. 5681-2006, ai successivi provvedimenti sindacali, nonché sulla base del PEF approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 30-04-2016, al momento fino al 31-12-2016, dando atto che con determinazione del RUP dell'ARO 2 LE n. 3-2016 è stata adottata la determinazione a contrarre relativa alla gara unica d'ambito;
- di soprassedere, al momento, in attesa degli esiti della pubblicazione del bando di gara ed in generale degli atti inditivi della stessa, tenuto conto dei tempi minimi obbligatori da osservare in sede di pubblicazione, ed in base quanto contenuto nel punto che segue, all'applicazione delle procedure di cui alla Deliberazione consiliare n. 23 del 30.07.2015;
- di dare atto che, in considerazione dell'entrata in vigore della nuova legge regionale n. 20-2016 ed avuto riguardo in particolare all'art. 14, comma 1 lett. b) di detta legge, il quale prevede che " *nelle more dell'avvio del servizio unitario, i comuni possono procedere ad affidare singolarmente i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei RUU mediante contratti di durata biennale aventi clausola di risoluzione immediata in caso di avvio del servizio unitario,*" sarà valutata nel frattempo l'opportunità, la ragionevolezza e l'economicità di avviare contemporaneamente due procedure di gara aventi ad oggetto i medesimi servizi (uno d'ambito ed uno del singolo comune).

PRESO ATTO dai contatti intercorsi col RUP che, pur nell'imminenza della pubblicazione del bando a seguito dell'adozione della citata determinazione a contrarre n. 3-2016, resosi necessario apportare alcune modifiche agli schemi degli atti inditivi dettate anche da aggiustamenti di carattere normativo nel frattempo intervenuti;

CONSIDERATO:

- che, intanto, i servizi di igiene urbana di cui al citato contratto rep. 5691-2006 non possono essere interrotti o sospesi senza procurare gravi disagi alla popolazione e pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica;
- che la situazione di rischio dianzi descritta impone l'assunzione diretta di provvedimenti idonei, in caso contrario i rifiuti rimarrebbero inevitabilmente per le strade, non potendo essere stoccati a lungo nelle private abitazioni e all'interno degli immobili adibiti ad attività produttive e commerciali;
- che detta situazione di rischio è connessa alla natura di servizio essenziale della raccolta e smaltimento dei rifiuti;

LETTA la Delibera dell'ANAC n. 1200 del 23-11-2016, la quale si chiarisce che la giurisprudenza ha elaborato la figura della proroga "tecnica" come soluzione di carattere eccezionale in caso di effettiva necessità di assicurare un servizio e sempre che l'esigenza di ricorrere a tale dilazione del termine di durata dell'affidamento non dipenda da causa imputabile alla stazione appaltante. Il ricorso alla proroga tecnica trova altresì giustificazione teorica nel principio di continuità dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 della Costituzione, discendendo da un bilanciamento tra il suddetto principio ed il principio comunitario di libera concorrenza.

L'orientamento dell'Autorità sul tema è espresso, tra gli altri, nel parere sulla normativa AG33/13

del 16.05.2013, ove la proroga tecnica è stata ricondotta alla necessità - riscontrata e adeguatamente ponderata nella circostanza concreta - di evitare un blocco dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che non sia da addebitare al Comune di Melendugno il fatto che non si sia pervenuti all'avvio del servizio d'ambito da parte dell'ARO, stante la complessità dei procedimenti, le modifiche normative e gli intoppi anche di natura giurisdizionale, oltre che amministrativa e tecnica, meglio sopra specificati;

RITENUTO, in considerazione di quanto precede, necessario, indifferibile ed urgente provvedere, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del TUEL, al fine di scongiurare il verificarsi di situazioni di pregiudizio e/o di rischio per l'igiene e la sanità pubblica, derivanti dall'interruzione o sospensione del servizio di igiene urbana attualmente garantito dalla ditta Ecotecnica srl, sulla base del contratto rep. 5681-2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Tutto ciò premesso e considerato,

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge regionale n. 20-2016 ed in particolare l'art. 11 comma 7 il quale prevede che gli ARO proseguono le attività previste in materia di servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani avviando le procedure di affidamento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni della richiamata medesima legge regionale, come in effetti avvenuto con l'adozione della determina a contrarre n. 3-2016, citata;

VISTO ancora l'art. 14 della sopra citata legge che modifica l'art. 24 comma 2 della L.R: n. 24-2012, prevedendo testualmente: *“nelle more dell'avvio del servizio unitario (i comuni) possono procedere ad affidare singolarmente i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani mediante contratti di durata biennale aventi clausola di risoluzione immediata in caso di avvio del servizio unitario”* ;

DISPONE

Di dare atto che la ditta Ecotecnica srl prosegue l'erogazione dei servizi di igiene urbana di cui al contratto rep. 5681-2006, ai successivi provvedimenti sindacali, nonché sulla base del PEF approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 30-04-2016, al momento fino al 31-3-2017, salvo aggiudicazione del servizio secondo quanto previsto al punto successivo della presente, dando atto che con determinazione del RUP dell'ARO 2 LE n. 3-2016 è stata adottata la determinazione a contrarre relativa alla gara unica d'ambito;

Di dare impulso affinché venga adeguato il progetto singolo dei servizi relativi al solo Comune di Melendugno, progetto che in una prima bozza è già agli atti di questo ente, con l'inevitabile inserimento della raccolta dell'organico (secondo quanto obbligatoriamente previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti), al fine di essere pronti a procedere, nelle more dell'avvio del servizio d'ambito, all'individuazione di un gestore secondo le previsioni di cui all'art. 14 della legge regionale n. 20-2016, mediante procedure accelerate e d'urgenza previste dal Codice dei Contratti vigente;

AVVERTE

Che avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR di Lecce entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Sindaco
Ing. Marco Poti
F.to Poti